

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

## 2<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Giustizia e autorizzazioni a procedere)

VENERDÌ 11 DICEMBRE 1959

(22<sup>a</sup> seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente MAGLIANO

### INDICE

#### Disegno di legge:

« Modifica all'articolo 105 della legge 18 ottobre 1951, n. 1128 » (797) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE *ff. relatore* . . . . . Pag. 355, 356  
SPALLINO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia* . . . . . 356

*La seduta è aperta alle ore 11.*

*Sono presenti i senatori: Azara, Capalozza, Caruso, Cornaggia Medici, Gramigna, Jodice, Leone, Magliano, Monni, Pelizzo, Picchiotti, Riccio, Salari, Sand, Terracini e Tessitori.*

*Interviene il Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Spallino.*

PELIZZO, *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

**Discussione e approvazione del disegno di legge: « Modifica all'articolo 105 della legge 18 ottobre 1951, n. 1128 » (797) (Approvato dalla Camera dei deputati)**

PRESIDENTE, *ff. relatore*. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifica all'articolo 105 della legge 18 ottobre 1951, n. 1128 », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

*Articolo unico.*

Il terzo comma dell'articolo 105 della legge 18 ottobre 1951, n. 1128, ferme restando le altre disposizioni dello stesso articolo, è sostituito dai commi seguenti:

« Alle ispezioni periodiche e straordinarie al servizio degli ufficiali giudiziari, anche quando si tratti di uffici unici, procedono i magistrati ispettori da soli o con l'as-

2<sup>a</sup> COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazione a procedere) 22<sup>a</sup> SEDUTA (11 dicembre 1959)

sistenza, autorizzata dall'ispettore generale, di un cancelliere ispettore o di un ufficiale giudiziario addetto alla Corte di cassazione o alla Corte di appello.

Alle stesse ispezioni possono procedere da soli anche i cancellieri ispettori ».

Il relatore, senatore Berlingieri, è oggi assente. Tuttavia, dato che si tratta di un disegno di legge di scarso rilievo, ritengo che possiamo egualmente procedere nella discussione.

Il disegno di legge è chiaramente illustrato dalla relazione che il Ministro Guardasigilli ha presentato alla Camera dei deputati unitamente al testo dell'articolo unico. Do pertanto lettura di tale relazione:

« Onorevoli Colleghi, con il presente progetto di legge si è ritenuto opportuno disporre che i cancellieri ispettori nelle ispezioni agli uffici giudiziari portino anche essi il loro esame sul servizio degli ufficiali giudiziari come era espressamente stabilito dall'articolo 16 del decreto-legge 12 giugno 1919, n. 1174.

« Non mancano argomenti per sostenere che il suddetto articolo non sia stato mai abrogato e che l'applicazione di esso possa formare oggetto di una norma da inserirsi in regolamento di esecuzione ma la tesi opposta è quella che ha incontrato le maggiori e più autorevoli adesioni. Aderendo a tale tesi, l'ispettore generale ritiene ora opportuno ridare vigore, nella parte concernente i poteri del cancelliere ispettore, al contenuto sostanziale del suddetto articolo 16 del decreto-legge 12 giugno 1919, n. 1174, modificando con legge il comma terzo dell'articolo 105 della legge 18 ottobre 1951, n. 1128, il quale esclude che i cancellieri ispettori abbiano oggi la facoltà di ispezionare gli uffici degli ufficiali giudiziari.

« Si è ritenuto opportuno abilitare gli ispettori delle cancellerie a procedere anche da soli all'ispezione negli uffici, unificati o non unificati, degli ufficiali giudiziari, anzi-

tutto perchè essi sono forniti di una lunga e matura esperienza nella materia cui l'ispezione si riferisce, in secondo luogo perchè gli uffici degli ufficiali giudiziari sono così numerosi da non potere essere periodicamente ispezionati dai magistrati-ispettori se non a condizione che essi siano almeno triplicati, il che per ben note ragioni è impossibile, ed infine perchè i cancellieri ispettori, pur essendo funzionari di cancelleria al controllo dei quali gli ufficiali giudiziari sono stati e continuano ad essere sottratti, agiscono ed esercitano i loro controlli alle dirette dipendenze del Ministero, il quale nell'esercitare la sua sorveglianza sugli ufficiali giudiziari non è tenuto a valersi della opera dei presidenti delle corti o dei tribunali o dell'opera dei pretori e nel valersi dell'opera degli ispettori non può, per quanto si è detto, incontrare il limite previsto dal terzo comma dell'articolo 105 della legge sopra citata ».

Mi sembra che tutto ciò sia chiaro. Se i colleghi hanno schiarimenti ed osservazioni da fare è comunque presente il rappresentante del Governo.

SPALLINO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Poichè nessuno degli onorevoli senatori ha rilievi da fare, il Governo si limita a raccomandare l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE, *f.f. relatore*. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti il disegno di legge che consta di un articolo unico del quale ho già dato lettura

(È approvato).

La seduta termina alle ore 11,30.

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari